

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO CENTRALE PER IL REFERENDUM

62

REPUBBLICA ITALIANA

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N° 4626 Reg. Pro
Dir. Copia L. 400
» Urgenza » 800
» Rilascio » 200
» Urgenza » 400
» Ricerca » 10
» Marca » 10
Totale L. 1810

L'Ufficio centrale per il referendum composto dai Signori:

N. 2561 Reg. Xerox
Pagine n. 10 400
Importo L. 2.210
In carta non bollata a richiesta del Prof. Deub...
~~per uso st...~~ Copia con
Roma 27 MAR. 1972
Il Cancelliere [Signature]

- Dott. Giuseppe FLORE
Presidente Titolare della Seconda Sezione Civile, Presidente

- Dott. Mario STELLA RICHTER
Presidente Titolare della Prima Sezione Civile

- Dott. Luciano PECE
Presidente Titolare della Terza Sezione Civile

- Dott. Giovanni ROSSO
Presidente Titolare della Prima Sezione Penale

- Dott. Calogero VINCI ORLANDO
Presidente Titolare della Quarta Sezione Penale

- Dott. Mario D'ANIELLO
Presidente Titolare della Seconda Sezione Penale

- Dott. Francesco MONGIARDO
Presidente Titolare della Sesta Sezione Penale

- Dott. Francesco Paolo FRISOLI
Presidente Titolare della Terza Sezione Penale

- Dott. Franco PASSANISI
Presidente Titolare della Quinta Sezione Penale

[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]

Il riunito in Camera di Consiglio ha emesso la seguente

ORDINANZA

sulla richiesta di referendum abrogativo della L. 1° dicembre

1970 n. 898 "Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio", presentata entro il 30 settembre 1971.

Ritenuto in fatto e in diritto

- che con verbale 16 gennaio 1971 del Cancelliere Capo di questa Corte Suprema quaranta cittadini iscritti nelle liste elettorali dichiararono alla Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione di voler promuovere, in base agli artt. 75 e 27 Costituzione e 7 della L. 25 maggio 1970 n. 352, la raccolta di almeno 500.000 firme di elettori per la richiesta di un referendum popolare avente come oggetto l'abrogazione totale della legge 1.12.1970 n. 898 "Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio";

- che tale iniziativa fu regolarmente annunciata dalla Corte suddetta con avviso nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 1971;

- che successivamente, con verbale 19 giugno 1971 del Cancelliere della Corte suddetta, i Sigg. prof. Sergio Cotta, Francesco Guerrieri, prof. Gabrio Lombardi e Tommaso Mauro iscritti rispettivamente ai nn. 14, 20, 22 e 24 dei promotori, iscritti regolarmente nelle liste elettorali, riferendosi al verbale del 16 gennaio, presentarono formale richiesta del referendum sopraindicato, depositando, ai sensi dell'art. 28 della Legge 25.5.1970 n. 352, 301 scatole-pacchi nelle quali dichiararono racchiusi fogli contenenti 1.370.134 firme di cittadini italiani elettori per la Camera dei Deputati;

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO CENTRALE PER IL REFERENDUM



che questo Ufficio centrale, in vista della complessità delle operazioni, per ottenere la maggior precisione possibile del controllo - fino a stabilire l'eventuale ripetizione di firme - e dei calcoli da farsi, chiese di essere autorizzato dal Signor Primo Presidente di valersi della collaborazione del Centro elettronico di documentazione, esistente presso l'Ufficio del Massimario e del Ruolo di questa Corte Suprema di Cassazione, oltre che dei magistrati appartenenti all'Ufficio suddetto;

che l'autorizzazione fu concessa con Decreto del Primo Presidente, il quale con altro decreto mise a disposizione dell'Ufficio centrale i magistrati richiesti;

che per le dette operazioni preliminari fu predisposto, d'accordo con il Presidente dell'Ufficio, dal Centro elettronico di documentazione un progetto, sottoposto all'Ufficio centrale e da questo approvato il 24 settembre 1971;

che con tale progetto si disponeva una complessa elaborazione e trascrizione di dati su appositi supporti, da inserirsi in definitiva nell'ordinatore elettronico, elaborazione e trascrizione richiedenti come premessa indispensabile un esame preparatorio, da parte dei magistrati addetti, della regolarità o meno dei fogli e delle firme, da condursi secondo criteri uniformi fissati nel progetto e le istruzioni che di volta in volta l'Ufficio centrale avrebbe impartito;

che il 30 settembre 1971 fu iniziata da parte del collegio e progressivamente svolta l'apertura dei plichi, la identifica

Emilio Piffero
Mario Belli
Luciano Pece
Giuseppe De
Calogero Vinci - Orlandi
Mario di Ucci
Francesco Montanari
Francesco De
Vincenzo

zione, mediante timbratura, dei fogli, e di pari passo venne eseguito l'esame preparatorio innanzi accennato;

che fino al 23 ottobre 1971 furono aperti n. 149 plichi contenenti 75.877 fogli numerati e che, in vista dell'abbondanza del materiale sul quale era già possibile operare, l'apertura dei plichi fu sospesa, con riserva di riprenderla, ove il detto materiale già a disposizione si fosse rivelato insufficiente per il giudizio sulla legittimità della richiesta;

che, ritenuto il carattere ordinatorio del termine di cui al terzo comma dell'art. 32 della L. 25 maggio 1970 n. 352, l'Ufficio centrale, anche ai fini di chiarezza ed economia delle operazioni di propria competenza, decise di riservare all'esito del controllo diretto delle firme l'eventuale ordinanza di cui alla norma sopra menzionata;

che in ventinove sedute tenute di regola di mattino e di pomeriggio dal 3 al 20 novembre l'Ufficio centrale ha proceduto direttamente allo esame definitivo e totale di tutti i fogli aperti e già esaminati nella fase preliminare, e inoltre a quello di trentadue fogli, che a tale fase non erano stati sottoposti e già sospesi dalla numerazione perchè in ordine ad essi erano state chieste informazioni al Pretore di Voltri circa alcune peculiarità della vidimazione; e le informazioni sono pervenute nel frattempo;

che in questo esame conclusivo, inteso soprattutto a conseguire con il maggior rigore possibile l'osservanza dell'uni-



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO CENTRALE PER IL REFERENDUM



tà dei criteri prefissati, l'Ufficio, pur confermando, nella grande maggioranza dei casi, il risultato dell'esame preparatorio, ne ha tuttavia modificato l'esito per 7.201 fogli, in tal guisa: 2.497 fogli ritenuti già irregolari, in tutto o in parte, sono stati ritenuti regolari in tutto o in maggior misura, con conseguente aumento delle firme valide in essi contenute; 4.309 fogli già ritenuti in tutto o in parte regolari sono stati invece giudicati irregolari in tutto o in maggior misura, con conseguente aumento delle firme invalide in essi contenute; per 395 fogli si sono avute variazioni in più e in meno;

- che due fogli, contenenti complessivamente dieci firme, sono stati trasmessi ai Procuratori della Repubblica competenti per eventuale promuovimento dell'azione penale;

- che un foglio, contenente dieci firme, per la differenza di formulazione del quesito è stato ritenuto appartenere a diversa richiesta di referendum non presentata regolarmente, ed è quindi stato escluso dal computo;

- che il risultato definitivo - conformemente ai dati ricavati dall'elaboratore elettronico - su un totale di 718.081 firme, è il seguente:

- a) firme regolari 642.205;
- b) firme irregolari 75.193, delle quali:
 - n. 2 per irregolarità del foglio, in quanto non corrispondente, per dimensioni, alle prescrizioni di legge;
 - n. 9 per mancata o parziale indicazione dei termini del

Luciano Pace
Giuseppe...
Francesco...
...

ANNOLEGGIO IN ENERGIE ELETTRICHE

ART. 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100

quesito; n. 21.402 per mancata vidimazione (21.343) ed altre (59)

irregolarità del foglio; n. 310 per vidimazione di fogli da parte di pubblici uf-

ficiali appartenenti ad uffici diversi da quelli previsti dalla

legge; n. 44 per irregolarità della data di vidimazione del

foglio; n. 4.247 per mancata o parziale autenticazione collettiva;

n. 1.898 per numero di firme maggiore di quelle auten-

ticate; n. 654 per incompetenza territoriale del pubblico uff-

ficiale autenticante (cancellieri, segretari comunali, concilia-

tori); n. 294 per mancanza completa di firma (alla quale si

è equiparata la presenza di manifestazioni grafiche di eviden-

te analfabetismo); n. 16 per mancanza di cognome;

n. 61 per totale mancanza del nome;

n. 808 per divergenza tra nominativo indicato e firma;

n. 6.854 per mancanza del certificato elettorale;

n. 6.454 per irregolarità del certificato elettorale;

n. 6.696 per mancanza di dati richiesti;

n. 15.372 per divergenza tra i dati richiesti e quelli ri-

sultanti dal certificato elettorale;

n. 289 per mancata o parziale autenticazione di una o più firme e per mancata attestazione della dichiarazione di volontà di elettore analfabeta o impedito;

n. 9.138 per correzioni irregolari, apportate ai dati della richiesta, dopo la correzione dei certificati elettorali;

n. 645 per altre irregolarità;

c) firme replicate 683 (per coincidenza di generalità, data di nascita e comune elettorale);

che le irregolarità rilevate in quanto attinenti ai requisiti del foglio, alla competenza dei funzionari vidimanti, agli atti di autenticazione, alle firme, alla manifestazione di volontà degli elettori analfabeti, non sono sanabili, giacchè una eventuale sanatoria, equivarrebbe a una proroga dei termini di presentazione della richiesta, che sono perentorii;

che in conseguenza della rilevata insanabilità delle irregolarità rilevate e soprattutto del raggiungimento del numero di firme regolari necessarie per la richiesta - che priva di ogni interesse giuridico i richiedenti, ai fini della relativa contestazione - l'Ufficio centrale ha ritenuto superfluo emettere l'ordinanza preliminare di cui all'art. 32, comma 3, della L. 25 maggio 1970 n. 352;

che, essendosi raggiunto e superato il numero minimo di cinquecentomila firme voluto dalla legge, in base al numero dei fogli contenuti nei plichi finora aperti - mentre non occorre attendere l'esito delle indagini relative ai due fogli, in

viati ai competenti Procuratori della Repubblica - l'operazione può dichiararsi chiusa, ogni ulteriore adempimento comportando un'attività che, oltre ad essere superflua, sarebbe sottratta senza plausibile motivo alle gravi e onerose funzioni istituzionali della Corte Suprema di Cassazione;

che, in conclusione,

- a) la richiesta è stata preceduta dall'attività di promozione conforme ai requisiti di legge;
- b) che essa è stata presentata da soggetti che vi erano legittimati, perchè facenti parte del numero dei promotori, e nel numero di quattro fra essi, mentre per la legge (art. 28) è sufficiente il numero di tre;
- c) che il deposito è avvenuto nel termine di tre mesi dalla data di timbratura dei fogli regolari;
- d) che la richiesta di abrogazione della legge 1^a dicembre 1970 n. 898, è stata regolarmente formulata e trascritta nella facciata, contenente le firme, di ciascun foglio;
- e) che il numero definitivo delle firme valide esaminate è di 642.205 e supera il numero di cinquecentomila voluto dalla legge.

Per questi motivi

letti gli artt. 75 della Costituzione, 8, 9, 27 e 31 della L. 25 maggio 1970, n. 352

L'UFFICIO CENTRALE PER IL REFERENDUM

DICHIARA

legittima la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione totale della legge 1° dicembre 1970 n. 898 "Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio" e dichiara cessate le operazioni di sua competenza relative a questa fase del referendum.

DISPONE

che la presente ordinanza sia comunicata

All'On. Presidente della Repubblica;

Agli Onn. Presidenti delle Camere;

All'On. Presidente del Consiglio dei Ministri;

Al Sig. Presidente della Corte Costituzionale.

DISPONE

che essa venga notificata a mezzo di ufficiali giudiziari ai rappresentanti della richiesta, prof. Sergio Cotta, prof. Gabrio Lombardi, sig. Francesco Guerrieri, sig. Tommaso Mauro nel termine di cinque giorni dalla data di deposito di questa Ordinanza.

Così deciso in Roma nella sede dell'Ufficio centrale per il referendum, nello edificio della Corte Suprema di Cassazione il 6 dicembre 1971.

Giuseppe Fiore
Alvaro della Richtig
Luciano Pece
Giordani Rosso
Calogero Vinci-Orlando

Mario d'Avella

Impero Imperio

Franco Forte

Antonio Antonio

IL CANCELLIERE CAPO DELLA CORTE

(Mario Balbi)

Mario Balbi

Depositata oggi, 9 dicembre 1971

IL CANCELLIERE CAPO DELLA CORTE

(Mario Balbi)

Mario Balbi

